



TRIBUNALE di MATERA

Il Giudice,

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del V/I/XXI;

premesso che, per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia della coppia, le uniche questioni controverse attengono alla misura del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, e alla richiesta di assegno divorzile da parte della resistente;

rilevato che il ricorrente ha dedotto la circostanza della convivenza *more uxorio* della resistente;

considerato che la circostanza, contestata dalla resistente, oltre ad essere stata oggetto di espressa richiesta di prova per interpellato e orale, sembra allo stato trovare un minimo riscontro nella documentazione in atti (v. notifica del ricorso e del decreto di comparizione depositata in data XVII/XI/XX);

osservato che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 32198/2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: *“l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”*;

ritenuto che avuto riguardo al quadro allegatorio e probatorio in atti e tenuto conto delle posizioni reciprocamente assunte dalle parti e delle attuali emergenze processuali, possa essere formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.;

P.Q.M.

- visto l'art. 185 bis c.p.c., formula nei confronti delle parti, allo stato e fatta salva ogni diversa valutazione nel merito della controversia, la seguente proposta conciliativa, il cui rifiuto potrà assumere rilievo ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c.:

“le parti accettano di definire il giudizio, senza riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della resistente e con obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia; spese compensate”;

- assegna alle parti termine sino al XXVIII/II/XXII per depositare dichiarazione di accettazione o rifiuto della proposta;
- rinvia all'udienza del V/III/XXII, ore 9,15 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Si comunichi.

Matera,

Il Giudice
CCCCC